

Il Budget 2018 approvato a maggioranza ha evidenziato le divergenze interne

ENASARCO: i delegati chiedono rispetto

L'Assemblea non può svolgere un ruolo comprimario

Durante l'Assemblea dei delegati, che ha approvato a maggioranza il budget 2018 lo scorso mese di dicembre, sono venute a galla molte divergenze sull'attuale modello di gestione dell'ente.

In primis sul ruolo che questo organo deve avere in considerazione delle importanti competenze attribuitegli dallo Statuto. «Da tempo siamo delusi dall'atteggiamento della Presidenza della Fondazione – afferma il delegato barese e presidente onorario Federagenti, Manfredo Cornaro – per il ruolo riduttivo finora riconosciuto all'assemblea. Per questo già diversi mesi fa abbiamo indirizzato al Presidente della Fondazione una lettera di protesta lamentando la mancanza di coinvolgimento nelle scelte dell'ente e di informazioni sulle questioni più importanti che lo riguardano. Proprio nell'assemblea del 13 dicembre abbiamo sollevato nuovamente la questione e il fatto che a budget fosse stato previsto un aumento di circa 10 milioni di euro annui per tre anni per sostituire l'attuale polizza infortuni prevista per gli iscritti con una polizza sanitaria, senza valutare ipotesi alternative che potrebbero essere sicuramente meno onerose per la Fondazione». Questo è stato uno dei motivi ...

segue a pag. 2

In questo numero

- ENASARCO: i delegati chiedono rispetto
- Cambiano le aliquote e i massimali Enasarco
- Numero Verde ENASARCO: finalmente una realtà
- Controllate subito la vostra pensione Enasarco
- Rottamazione bis
- Budget ENASARCO, dubbi dei consulenti finanziari
- Addio alla Scheda carburante
- Rubrica Legale

Cambiano le aliquote e i massimali Enasarco

Vi ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova aliquota contributiva Enasarco.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento sulle attività istituzionali dell'Enasarco l'aliquota contributiva è passata dal 15,55 % del 2017 al **16,00%** per il 2018 (si ricorda che il regolamento Enasarco prevede un'elevazione graduale che porterà l'aliquota al 17% nel 2020), di cui **8% a carico dell'agente** e l'altro 8% a carico dell'azienda mandante.

Nel 2017, il massimale Enasarco rivalutato è stato pari a:

- per i monomandatari € 37.500
- per i plurimandatari € 25.000

Per conoscere i minimali e i massimali Enasarco 2018 bisognerà attendere i dati relativi alla rivalutazione ISTAT.

Il criterio per l'applicazione dell'aliquota è quello di **competenza**, se la fattura viene emessa nel 2018, ma riguarda provvigioni del 2017 bisognerà calcolare l'aliquota vigente nel 2017.

Numero Verde ENASARCO: finalmente una realtà

Finisce finalmente l'era del «Call Center Enasarco» con la numerazione a pagamento «199».

Dal 2 gennaio è infatti attivo il Numero Verde Gratuito Enasarco: 800.97.97.27.
Il numero è attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:30 alle 19:00.

Come tutti voi ben sapete, ogni volta che si doveva contattare telefonicamente Enasarco si era costretti ad utilizzare un numero a pagamento 199. Una procedura che Federagenti ha da sempre considerato ingiusta e incomprensibile e che ha provocato tantissime proteste da parte della categoria.

Il Numero Verde Enasarco è finalmente una realtà. Un passo semplice ma significativo verso gli iscritti all'Ente che, per noi ingiustamente e incomprensibilmente, non era stato fatto prima di oggi.

“C'è un altro modo per **gestire** i Tuoi **Impegni...**”



soluzione agenti

Software per Agenti di Commercio

SCOPRI LA PROMOZIONE >

ENASARCO: i delegati chiedono rispetto

L'Assemblea non può svolgere un ruolo comprimario

di **Francesco Caporale**

— Conciliatore sindacale Federagenti - Cisl —

Durante l'Assemblea dei delegati, che ha approvato a maggioranza il budget 2018 lo scorso mese di dicembre, sono venute a galla molte divergenze sull'attuale modello di gestione dell'ente.

In primis sul ruolo che questo organo deve avere in considerazione delle importanti competenze attribuitegli dallo Statuto. «Da tempo siamo delusi dall'atteggiamento della Presidenza della Fondazione – afferma il delegato barese e presidente onorario Federagenti, Manfredo Cornaro – per il ruolo riduttivo finora riconosciuto all'assemblea. Per questo già diversi mesi fa abbiamo indirizzato al Presidente della Fondazione una lettera di protesta lamentando la mancanza di coinvolgimento nelle scelte dell'ente e di informazioni sulle questioni più importanti che lo riguardano. Proprio nell'assemblea del 13 dicembre abbiamo sollevato nuovamente la questione e il fatto che a budget fosse stato previsto un aumento di circa 10 milioni di

euro annui per tre anni per sostituire l'attuale polizza infortuni prevista per gli iscritti con una polizza sanitaria, senza valutare ipotesi alternative che potrebbero essere sicuramente meno onerose per la Fondazione». Questo è stato uno dei motivi per i quali il budget è stato approvato solo a maggioranza, con ben 12 voti contrari (tra i quali i 7 dei delegati espressi dalla Federagenti) e un astenuto. «Il fatto che la Presidenza abbia successivamente descritto come "strumentali e inopportune" le critiche ricevute a tal proposito è inaccettabile e antidemocratico – continua Cornaro – ed è emblematico di quale considerazione abbia dell'assemblea. Ma i tempi sono cambiati, le decisioni vanno condivise e il processo decisionale partecipato e per questo noi delegati non accettiamo il ruolo di semplici "comparse" al quale siamo stati finora relegati, come del resto abbiamo sottolineato nell'ultima riunione, dopo avere appreso di avere solo un'ora e mezza (per 60 delegati!) per discutere un bilancio da 7 miliardi di euro. Attendiamo ora il Presidente – che, dopo diverse sollecitazioni ricevute, ha pubblicamente garantito la trasmissione degli atti

del CdA e delle Commissioni consiliari ai delegati – alla prova dei fatti, auspicando che agli slogan ai quali siamo stati abituati seguano finalmente atti concreti. Da parte nostra continueremo a svolgere quel ruolo di garanzia previsto dallo Statuto e voluto dal Ministero del Lavoro per il quale siamo stati eletti da migliaia di agenti di commercio e consulenti finanziari. Questo sì sarebbe il modo di mettere gli iscritti al centro di una nuova Enasarco» ha concluso Cornaro. ■



Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

Iscriviti a Federagenti

chiama il
Numero Verde


800.970.976

Controllate subito la vostra pensione Enasarco

La Fondazione ha recentemente aggiornato il proprio software di calcolo previsionale della pensione in quanto i conteggi in molti casi risultavano errati, anche in modo significativo. Il calcolo risultante era purtroppo più alto di quello che sarebbe stato erogato all'atto del pensionamento, come più volte segnalato da noi anche sulle pagine di questo notiziario. Ciò avveniva soprattutto per quegli agenti che con l'acquisizione dei nuovi massimali vigenti dall'anno 2012, non oggetto di calcolo per la quota A e B, se li vedevano comunque calcolati ai fini pensionistici.

Il conteggio aggiornato sul sito Enasarco mostra un calcolo presuntivo protratto sino al pensionamento dell'agente. Attenzione però, perché la situazione contributiva potrebbe non corrispondere a quella prospettata nell'ultimo anno di contribuzione, vuoi perché l'agente potrebbe cessare l'attività o averla già cessata, oppure fatturare meno dell'anno preso in prospettiva. Non solo, mentre prima veniva indicata l'anzianità contributiva in riferimento all'anno precedente la richiesta, oggi viene indicata un'anzianità fittizia, considerando anni di cui chiaramente non si può sapere a priori se verranno coperti da contributi. In buona sostanza è chiaro che, trattandosi di calcolo previsionale, si basa su alcune ipotesi che se non vengono rispettate nella realtà portano a un calcolo fuorviante.

Per tutti questi motivi vi invitiamo a contattare le nostre sedi Federagenti e il nostro patronato che sono a vostra disposizione per maggiori informazioni ed eventualmente assistervi nelle procedure di calcolo previsionale onde evitare spiacevoli sorprese al momento dell'effettivo pensionamento, nonché per consigliarvi al meglio su come «costruire» in prospettiva la vostra pensione Inps ed Enasarco.



Hai chiuso un mandato e devi chiedere la liquidazione del FIRR?

Vuoi sapere quando potrai andare in pensione INPS e/o Enasarco?

Devi presentare la domanda di pensione o invalidità INPS e/o Enasarco?

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina ed avrai l'assistenza necessaria

“C'è un altro modo per
gestire i Tuoi Impegni..”



Soluzione Agenti

Software Specifico per
Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

www.SoluzioneAgenti.IT

Rottamazione bis

Un nuovo calendario alla luce delle modifiche apportate dal parlamento

di **Susanna Baldi**

— Dott.ssa Commercialista - Consulente Federagenti —

La definizione agevolata, stabilita con decreto legge n. 148/2017 poi convertito con modifiche in Legge n. 172/2017, può essere applicata ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Chi intende aderire dovrà pagare l'importo residuo del debito **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora**. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Entro il 31 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate in riscossione entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

Per aderire il contribuente deve presentare, **entro il 15 maggio 2018**, la richiesta di adesione compilando il modello DA-2017 disponibile sul portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it o presso gli sportelli dell'Agenzia. Il modulo può essere presentato agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure, per chi ha una casella di posta elettronica certificata (pec), inviato insieme alla copia del documento di identità all'indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello e pubblicato sul portale web.

A coloro che presenteranno la domanda di adesione per carichi relativi al periodo che dal **1° gennaio al 30 settembre 2017**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 giugno 2018 nella quale potrà esservi:

1. Comunicazione di accoglimento che conterrà l'importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle

eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

2. Comunicazione di diniego che conterrà le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono «rottamabile» il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

A seguire, sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione oppure in un massimo di **5 rate di pari importo**, la prima delle quali entro il **31 luglio 2018** e l'ultima, entro il **28 febbraio 2019**.

A coloro che presenteranno la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il **30 settembre 2018** nella quale potranno trovare:

1. Comunicazione di accoglimento nella quale saranno riportate l'importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

2. Comunicazione di diniego con le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono «rottamabile» il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.


Il pagamento dovrà essere effettuato in **un'unica soluzione** o in un massimo di **3 rate**:

- L'80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il **31 ottobre** ed entro il **30 novembre 2018**;

- Il restante 20%, in un'unica rata, entro il **28 febbraio 2019**.

È previsto inoltre per coloro che avevano una **rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016**, che l'Agen-

zia delle Entrate-Riscossione invii una prima comunicazione entro il **30 giugno 2018** con l'ammontare delle rate scadute. Condizione necessaria per poter accedere al **beneficio della «rottamazione»** è che venga effettuato il pagamento dell'importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018**. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l'istanza non potrà essere accolta.



In seguito, Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il **30 settembre 2018**:

- **In caso di accoglimento** della domanda la **Comunicazione** conterrà: l'importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

- **In caso di diniego** della domanda la **Comunicazione** conterrà: le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.

Il pagamento dovrà essere effettuato in **un'unica soluzione** o in un massimo di **3 rate**:

- L'80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il **31 ottobre** ed entro il **30 novembre 2018**;

- Il restante 20%, in un'unica rata, entro il **28 febbraio 2019**. ■

**Hai problemi con la tua ditta mandante?
Hai problemi con l'Enasarco?
Rivolgiti alla sede Federagenti a te più vicina**

Budget ENASARCO, dubbi dei consulenti finanziari

Anasf non svilisce la sua funzione di controllo per interessi corporativi

a cura della **Redazione**

Il bilancio preventivo Enasarco, approvato a maggioranza in occasione dell'Assemblea dello scorso 13 dicembre col voto contrario del 30% dei delegati eletti in rappresentanza degli iscritti, non ha convinto nemmeno Assonova, l'associazione dei consulenti finanziari della Fabi, il sindacato più importante dei lavoratori del comparto bancario. Per il suo presidente, Alessio Amadori, «al di là dei risultati di bilancio, ascrivibili in realtà ai pesantissimi sacrifici richiesti dal 2013 ai consulenti finanziari e agli altri iscritti alla Fondazione, non c'è

stato quel cambio di passo promesso dal Presidente della Fondazione all'atto dell'insediamento. Tra le tante cose, non condividiamo assolutamente la decisione di inserire a budget importanti e costosi interventi in materia assistenziale piuttosto che privilegiare misure tese a garantire agli iscritti il diritto a una prestazione in caso di perdita del lavoro senza aver raggiunto gli odierni pesanti requisiti previsti, come richiesto invece dagli iscritti all'ente e in particolare dai consulenti finanziari per evitare la continua produzione di "Silenti". In merito poi alle indiscrezioni giornalistiche secondo cui i delegati dell'Anasf (altra associazione dei consulenti finanziari) avrebbero votato a favore del Budget, avendo quale priorità il riconoscimento da parte di Enasarco del requisito di rappresentatività per l'associazione stessa, Amadori auspica una pronta smentita, «perché

sarebbe grave barattare una funzione di controllo a tutela delle pensioni di categoria per interessi di parte. Da parte nostra vigileremo affinché ciò non avvenga, perché in ballo ci sono i risparmi previdenziali non solo dei nostri molti iscritti, ma anche di tante altre migliaia di consulenti finanziari e quindi non si può scherzare».



Alessio Amadori
Presidente
Assonova

Servizi riservati agli iscritti alla Federagenti Cisl

- **CONSULENZA SINDACALE E LEGALE** sul contratto di agenzia, con verifica dei relativi mandati proposti dalla Azienda proponente.
- **ASSISTENZA NELLE CONTROVERSIE CON LA MANDANTE** a condizioni vantaggiosissime che prevedono anche la possibilità di un contributo straordinario erogato dalla Federagenti in favore degli associati in caso di esito negativo della controversia (soccombenza in giudizio), pari all'acconto versato a titolo di anticipo al legale (fino a un massimo di € 3.200,00).
- **EFFETTUAZIONE GRATUITA DEI CONTEGGI** delle indennità di fine rapporto. A richiesta vengono effettuate consulenze specifiche con conteggi analitici comprendenti prospetti esplicativi delle modalità di calcolo e della normativa di riferimento. In tali casi il costo del servizio viene determinato volta per volta in base alla complessità dell'attività richiesta, ma gli associati usufruiscono di uno sconto pari al 50% del costo preventivato.
- **ASSISTENZA FISCALE**, tenuta contabilità a condizioni di assoluta convenienza, predisposizione Istanza di rimborso Irap e assistenza negli eventuali ricorsi.
- **RICHIESTA LIQUIDAZIONE FIRR ENASARCO** con verifica degli estratti conto per richiesta liquidazione anche di FIRR accantonati presso la Fondazione e non ancora richiesti.
- **CONSULENZA PREVIDENZIALE**, predisposizione delle domande di pensione Enasarco e Inps.
- **AGGIORNAMENTI SULLA PROFESSIONE**, grazie all'invio gratuito del periodico «Federagenti» e/o della newsletter tramite posta elettronica.
- **OFFERTE DI LAVORO** per mandati da aziende italiane ed estere alla ricerca di agenti verranno spedite agli iscritti gratuitamente per e-mail o tramite il periodico «Federagenti».
- **VISITA IL SITO WWW.FEDERAGENTI.ORG** per gli indirizzi e i recapiti telefonici delle nostre sedi **70 SEDI in Italia** e per essere aggiornato sulla tua professione, nonché sui servizi e le convenzioni riservate agli iscritti e ai loro familiari.

Presso le sedi Federagenti è inoltre possibile procedere alla conciliazione sindacale, che consente la definizione tombale delle controversie insorte con la mandante, consentendo una veloce definizione della vertenza.

PER INFO SULL'ISCRIZIONE

TELEFONA AI NN. 06/5037103 – 06/51530121 o vai sull'apposita sezione del sito

www.federagenti.org

Addio alla Scheda carburante

La novità prevista per garantire la tracciabilità dei pagamenti

di **Susanna Baldi**

— Dott.ssa Commercialista - Consulente Federagenti —

A partire dal 1° luglio, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018), le spese relative all'acquisto di carburante saranno deducibili, per i titolari di partita Iva, solo se corrisposte tramite carte di credito o bancomat, oppure con carte prepagate emesse dai gestori del rifornimento. Il comma 1-bis dell'articolo 164 del Tuir, prevede ora, dopo le modifiche apportate dalla legge, l'obbligo della tracciabilità e anche ai fini IVA l'articolo 19 bis1 del Dpr n. 633/72 prevede che «l'operazione deve essere provata mediante pagamento con carta di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione, o da mezzo ritenuto idoneo dall'Agenzia delle Entrate».

Il legislatore ha voluto, con tale provvedimento, imporre ai soggetti titolari di partita iva che vogliono dedurre il costo relativo all'acquisto di carburante e detrarre la relativa Iva, l'obbligo del pagamento con moneta elettronica, al fine di poter tracciare tutti questi movimenti.


Già con decreto Legge n. 70/2011, per i soggetti passivi Iva che acquistavano carburante mediante mezzi di pagamento tracciabili, era possibile non compilare la scheda carburante, qualora tale modalità di documentazione fosse utilizzata per tutti i mezzi posseduti.

La disposizione è stata introdotta al fine di limitare l'uso del contante e il fenomeno della deduzione e detrazione illegittimi, attuato gonfiando le schede carburante mediante segnalazione di acquisti superiori a quelli effettivamente effettuati.

Dal punto di vista pratico questa modifica renderà le procedure più farraginose per gli interessati in quanto, per esempio, è presumibile che le carte di credito o prepagate da utilizzare dovranno essere intestate solo al soggetto che deve dedurre il costo e scaricare l'iva, ma fortunatamente gli agenti e rappresentanti di commercio già spesso utilizzano queste modalità, quindi l'impatto della modifica sarà limitato.

Ovviamente sarà possibile continuare a pagare in contanti, ma il costo fiscalmente non potrà essere riconosciuto e l'iva non sarà detratta. Inoltre, altro adempimento previsto per

i gestori di distribuzione di carburante, sempre a partire dal 1° luglio 2018, sarà l'emissione della fattura elettronica. A fronte di questi nuovi adempimenti i gestori potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche.



Chiaramente tale adempimento andrà a discapito di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio "virtuosi" che già utilizzavano la scheda carburante correttamente facendo apporre timbro e firma al gestore dell'impianto e riportando i chilometri correttamente, senza gonfiare i costi. ■

Cerchi **Agenti** di
Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Hai problemi con la mandante?

Trova la ns. sede più vicina su

www.federagenti.org



Rubrica Legale

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Una delle aziende che rappresentano vendite di macchinari per l'agricoltura. Spesso le vendite, effettuate a consorzi o cooperative agricole, prevedono la permuta dei vecchi macchinari sostituiti che vengono normalmente ricollocati nel circuito dell'usato in paesi extra UE. L'azienda in questi casi defalca dall'import globale dell'affare l'intero valore della permuta, conteggiando le provvigioni al netto della stessa. Poiché nelle vendite la permuta rappresenta spesso più del 50% del totale l'operato dell'azienda può essere particolarmente penalizzante. Secondo voi è legittimo?

Risposta: Fermo restando che le parti possono prevedere qualsiasi regolamentazione del rapporto purché non illecita o contraria a previsioni di legge occorre vedere se tale modalità di calcolo della provvigione sia prevista dal contratto di agenzia in essere. Nei contratti standard sono previste clausole in cui la provvigione è calcolata al netto di sconti, abbuoni e premi, ma la permuta non rientra in nessuna di queste voci. A una prima lettura quindi il comportamento dell'azienda pare sicuramente illegittimo.

L'azienda potrebbe però fornire una spiegazione di natura, diciamo così, contabile al suo operato. La quota parte di valore dell'affare rappresentata dal bene retrocesso in permuta infatti per l'azienda rappresenta un costo e non un ricavo. In base a tale interpretazione può essere sostenibile che la provvigione sia liquidata solo sulla quota parte dell'affare eccedente il valore della permuta. In questo caso, però, le dovrebbe comunque essere riconosciuto qualcosa nel successivo momento della rivendita a terzi del bene permutato. In ogni caso sarebbe comunque opportuno che tali operazioni fossero oggetto di una specifica clausola contrattuale.

Domanda: In caso di dimissioni da parte dell'agente per pensionamento, spetta comunque l'indennità di fine rapporto?

Risposta: L'agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto se matura il diritto alla pensione di vecchiaia e/o anticipata INPS o Enasarco. Negli altri casi di dimissioni l'agen-

te conserva il diritto alle indennità solo nelle ipotesi di:

- invalidità permanente e totale;
 - infermità e/o malattia per le quali non può essere il ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
- appare subito evidente come l'ultima ipotesi essendo molto più generica delle altre sia spesso fonte di attriti e dispute fra agente e mandante al fine del riconoscimento del diritto alle indennità.

Si segnala infine che a seguito di una modifica dell'AEC del Commercio siglato nel 2009 e tuttora vigente tale accordo ora prevede il diritto alle indennità di fine rapporto anche laddove il lavoratore acceda all'APE, cioè all'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti, in possesso di particolari requisiti, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.

Domanda: La mandante i primi di settembre 2016, dopo quasi dodici anni di collaborazione, mi ha comunicato l'interruzione del rapporto al 31 dicembre 2016 pagandomi il residuo preavviso per i mesi non lavorati. Negli anni ho acquisito molti nuovi clienti e nonostante il non facile periodo economico il fatturato nella mia zona è aumentato notevolmente. Nel mese di ottobre 2017 ho fatto presso la sede nazionale Federagenti di Roma i conteggi delle indennità e ho richiesto alla mandante quella europea prevista dal codice civile in quanto a me più favorevole. L'azienda però si è detta disposta a pagarmi solo l'indennità suppletiva sostenendo di non avere più vantaggi dagli affari intercorsi con i clienti da me acquisiti. Cosa posso fare per contestare tale argomentazione?

Risposta: Qualora l'indennità determinata secondo le modalità indicate nell'articolo 1751 c.c., costituisca, come nel caso di specie, un trattamento di miglior favore per l'agente, questa dovrà essere corrisposta, ricorrendone i presupposti, a prescindere da qualsiasi rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nel contratto sottoscritto inter partes.

Oltre all'ovvia circostanza che la risoluzione del rapporto non deve essere imputabile a un grave inadempimento dell'agente i presupposti richiesti dalla norma, per il riconoscimento dell'indennità, sono:

- a) che l'agente abbia procurato alla preponente nuovi clienti o, in alternativa, abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
- b) che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

c) che il pagamento di tale indennità sia equo.

Nel caso di specie quindi l'azienda si oppone al pagamento dell'indennità per la mancanza del requisito sub lettera b.

Andiamo quindi per ordine: il primo punto da accertare è se la mancanza del permanere dei vantaggi in capo all'azienda sia imputabile all'agente, ovvero dipenda dalla preponente, in quanto è chiaro che nel primo caso la contestazione dell'azienda sarebbe fondata e all'agente non spetterebbe l'indennità richiesta.

Il caso tipico è quello dell'agente che, cessato il vecchio rapporto, intraprenda un nuovo rapporto con una mandante concorrente in favore della quale proceda alla fidelizzazione dei clienti seguiti nel precedente rapporto. Il suo agire, in assenza di un patto di non concorrenza post-contrattuale (di cui all'art. 1751 bis c.c.), sarebbe del tutto lecito, ma, di fatto, farebbe ricadere meno i vantaggi della precedente mandante che quindi altrettanto legittimamente potrà non corrispondere l'indennità europea di cui qui si discute.

Se, invece, mancanza/perdita di vantaggi deriva da scelte o politiche commerciali della mandante, l'agente ha diritto all'indennità ex art. 1751 c.c. in quanto pare evidente che non possono ricadere su di lui le conseguenze negative delle scelte operate dalla preponente.

Tale impostazione è corroborata dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti nel 2013 la Suprema Corte ha stabilito che «[...] l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa. Ne consegue che tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, ove i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono "in re ipsa", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario» (Cass. civ. Sez. lavoro, 05/11/2013, n. 24776). ■



NETWORK
AGENTI.IT

Per la Pubblicità su questo Notiziario

www.networkagenti.it

IL MIGLIOR MODO PER **CONTATTARE**
240.000
AGENTI DI COMMERCIO

Network Agenti.IT Roma / Milano - Info Line 800.86.16.16